

D.g.r. 19 aprile 2021 - n. XI/4570

Modifica della d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4054 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della dgr 6 luglio 2020, n. 3338 e della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 1181, secondo cui «il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data»;
- la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ed in particolare l'articolo 1, comma 686 che esclude l'applicabilità del d.lgs. 59/2010 alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed abroga l'art. 70 del d.lgs. Citato;
- l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che, al comma 4-bis, prevede che «Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività»;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano le «linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020»;

Richiamata la d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4054 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della d.g.r. 6 luglio 2020, n. 3338 e della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296» che, al paragrafo 3.2.1, comma 2 prevede che il comune, ai fini del rinnovo delle concessioni su posteggi già assegnati nei mercati e in scadenza al 31 dicembre 2020, verifichi, tra l'altro, il possesso e la regolarità, al 31 dicembre 2020, dell'«attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso»;

Dato atto che le linee guida ministeriali, approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, subordinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 e che, quindi, la verifica relativa al possesso della sola attestazione annuale in corso di validità per l'anno 2020 o della richiesta di rilascio dell'attestazione fino al 31 dicembre 2020 penalizzerebbe quegli operatori con una posizione contributiva regolare al 30 giugno 2021;

Considerato, inoltre, che in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda, è previsto che l'operatore pos-

sa presentare istanza di reiscrizione nei registri camerali quale impresa attiva entro il 30 giugno 2021 e che, in questo caso, la richiesta di attestazione verrebbe necessariamente effettuata dopo la reiscrizione e cioè in data successiva al 31 dicembre 2020;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di modificare la suddetta DGR 14 dicembre 2020, n. 4054 come segue:

- all'alinea del comma 2 del paragrafo 3.2.1, dopo le parole: «alla medesima data» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto alla lettera e)»
- al comma 2 del paragrafo 3.2.1 la lettera e) è così sostituita:
 - «e) attestazione annuale valida per uno degli anni 2020 o 2021, oppure richiesta di rilascio dell'attestazione da presentare in tempo utile per le verifiche da parte del Comune e comunque non oltre il 31 maggio 2021»;

Sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e ANCI Lombardia;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare la d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4054 come segue:

- all'alinea del comma 2 del paragrafo 3.2.1, dopo le parole: «alla medesima data» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto alla lettera e)» al comma 2 del paragrafo 3.2.1 la lettera e) è così sostituita:
 - e) attestazione annuale valida per uno degli anni 2020 o 2021, oppure richiesta di rilascio dell'attestazione da presentare in tempo utile per le verifiche da parte del Comune e comunque non oltre il 31 maggio 2021;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini